



Regione Siciliana



CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE  
AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO

N. Prot. : 0003614  
Data Prot. : 17-04-2020 19:58:38  
Tipo Reg. : Uscita  
Cod. Amm. : c\_cl  
Cod. AOO : c\_cl\_aoo

DISCIPLINARE DI INCARICO



L'anno duemilaventi il giorno 17 (dicisette) del mese di APRILE, presso la sede degli uffici del CEFPAS, in Caltanissetta, Via G. Mulè n. 1

Tra

Il CEFPAS, Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, in atto rappresentato dall'Ing. Roberto Sanfilippo, legale rappresentante e Direttore del Centro, di seguito definito "Committente"

E

Il sig. Galanti Giuseppe nato a San Cataldo il 26.05.1969, iscritto con il numero 628 all'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta, in qualità di Amministratore Unico dello Studio Tecnico Associato (Ing. Giuseppe Galanti - Arch. Andrea C. Milazzo - Ing. Danilo A. Notarstefano), denominato E.P. Ingegneria Associati, con sede in Caltanissetta viale della Regione n. 6, P. IVA 01451290850, PEC: [epingegneria@pec.it](mailto:epingegneria@pec.it), costituito dai seguenti professionisti:

- Ing. Danilo Antonio Notarstefano, iscritto al n° 629 Albo Ingegneri CL Sez. A;
- Arch. Andrea Cristiano Milazzo n° 353 Albo Architetti. P.P.C. CLSez. A;
- Ing. Giuseppe Galanti n° 628 Albo Ingegneri CL Sez. A;


di seguito definiti "Professionisti".

PREMESSO CHE

- VISTA la OCDPC 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTA l'Ordinanza contingibile e urgente n° 2 del 26.02.2020 del Presidente della Regione, - *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica* -, che all'art. 1, ha istituito il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana, coordinato dal Presidente della Regione Siciliana o suo delegato;
- VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 626 del 27.02.2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana è nominato Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della OCDPC 630/2020;
- VISTO l'articolo 1 dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.10 del 23.3.2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica";

*[Handwritten signatures and initials]*

- che, per le necessità derivanti dall'emergenza sanitaria nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, le ASP individuano le strutture ricettive aventi funzioni di strutture collettive di assistenza per garantire l'isolamento dei pazienti ex art.1, lettera a, dell'ordinanza presidenziale n.10 del 23.3.2020;
- VISTA la disposizione n. 300 del 02.4.2020 con la quale il Preposto all'Ufficio del Soggetto attuatore ha nominato il CEFPAS, con sede legale in via Giuseppe Mulè, 1, Caltanissetta, Ente attuatore per l'esecuzione della "Realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile del CEFPAS sito in Caltanissetta da adibire a struttura collettiva di assistenza per i pazienti di cui all'art.1, lettera a, dell'ordinanza del Presidente della Regione n.10 del 23.3.2020";
- VISTA la deliberazione 3 aprile 2020, rep. N. 372 con cui è stata approvata la convenzione rep. 1926/2020, sottoscritta in data 01/04/2020, tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, C. F. 01825570854 e il Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario (CEFPAS) con sede in Caltanissetta, via G. Mulè n.1, P. IVA 01427360852, per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della sopra citata Ordinanza contingibile e urgente n° 10 del 23.03.2020 del Presidente della Regione, - *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica -;*
- che la citata convenzione rep. 1926/2020 prevede l'impegno da parte del CEFPAS di affidare d'urgenza l'incarico di RUP, la progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e appaltare i lavori edili e impiantistici, di ordinaria e straordinaria manutenzione, per garantire gli standard sanitari richiesti, l'incolumità dei pazienti nonché l'isolamento dei piani interessati dall'intervento dal resto della struttura ricettivo alberghiera, rendendo la stessa autonoma, con accesso separato e senza alcuna possibilità di contatto/interferenza tra i pazienti e gli utenti presenti a vario titolo presso il Centro;
- VISTA la disposizione n. 331 del 08/04/2020 (Prot. 20369 DG/DRPC Sicilia del 9/04/2020), acquisita al protocollo dell'Ente al n. 3469 del 9/04/2020 con cui il Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, dispone di autorizzare il CEFPAS ad avvalersi delle deroghe previste dall'articolo 3 della OCDPC n.630/2020 con riferimento agli artt. 24, 31 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la delibera rep. 408 del 10-4-2020, con cui si dispone, per le motivazioni in essa riportate che qui si intendono integralmente trascritte, la nomina dell'ing. Giovanni Vullo, Responsabile Unico del procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per il progetto finalizzato alla realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile sito in Caltanissetta da adibire a struttura collettiva di assistenza per i pazienti di cui all'art.1, lettera a, dell'ordinanza del Presidente della Regione n.10 del 23.3.2020;
- VISTA la delibera, rep. 427 del 15-04-2020, di indizione della procedura sotto soglia mediante il MePa di CONSIP S.p.A. per l'affidamento del servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile del CEFPAS sito in Caltanissetta da adibire a struttura collettiva di assistenza per i pazienti di cui all'art.1, lettera a, dell'ordinanza del Presidente della Regione n.10 del 23.3.2020, a cui si fa espresso rinvio;



- VISTA la delibera di aggiudicazione e stipula del contratto, rep. N. 447 del 17-04-2020, relativa all'affidamento del servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile del CEFPAS sito in Caltanissetta da adibire a struttura collettiva di assistenza per i pazienti di cui all'art.1, lettera a, dell'ordinanza del Presidente della Regione n.10 del 23.3.2020.

## TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

In esecuzione della citata deliberazione rep. n. 447 del 17-04-20 si affida ai Professionisti l'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile del CEFPAS sito in Caltanissetta da adibire a struttura collettiva di assistenza per i pazienti di cui all'art.1, lettera a, dell'ordinanza del Presidente della Regione n.10 del 23.3.2020.

### ART. 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

L'incarico sarà espletato dai summenzionati professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali che sono personalmente responsabili e nominativamente indicati nel presente atto, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. È individuato l'ing. Giuseppe Galanti, quale persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ove occorrenti.

### ART. 3 PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO

I professionisti si impegnano all'esecuzione delle predette prestazioni alle condizioni di cui al presente disciplinare di incarico e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs n. 50/2016.

La progettazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per le parti compatibili al presente incarico.

La Direzione Lavori sarà eseguita conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, agli atti applicativi per quanto disponibili ed al D.P.R. 207/2010 per la parte ancora applicabile.

Il Direttore dei Lavori, senza che ciò rappresenti una limitazione dei compiti previsti dalla legge e dall'ulteriore disciplina sopra richiamata si impegna a :

- Redigere un verbale, insieme alla società appaltatrice, in cui vengono indicate le condizioni e lo stato dei luoghi su cui intervenire e le relative operazioni eseguite;
- Dichiarare che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
- Trasmettere al RUP per l'istruttoria relativa alla liquidazione e/o per l'approvazione, i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto finale per il saldo, dovuti all'impresa appaltatrice, completi di tutti gli elaborati e dei documenti previsti dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre i termini fissati nel capitolato di gara;

- Trasmettere al RUP i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla loro data;
- Redigere le eventuali varianti in corso d'opera richieste dal Cefpas o che divenissero necessarie nel corso dei lavori, per le quali saranno determinati i relativi compensi con le medesime modalità di calcolo del corrispettivo posto a base del presente contratto;
- Fornire la propria assistenza nella fasi di collaudo statico e funzionale;
- Fornire la propria assistenza nella fasi di collaudo tecnico-amministrativo o, in alternativa, redigere il Certificato di regolare esecuzione;
- Controllare che l'avanzamento dei lavori sia corrispondente al programma e richiedere tutte le azioni correttive necessarie per il rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti.

#### **ART. 4 NATURA GIURIDICA E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

I professionisti incaricati svolgeranno le proprie attività in piena autonomia, senza alcun legame di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del CEFPAS. I professionisti dovranno relazionarsi con le strutture aziendali preposte, mantenendo con esse un collegamento continuo al fine di concertare e condividere le migliori azioni da intraprendere.

È, inoltre, obbligato a:

- far presente al Committente evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento;
- a relazionare sulle attività svolte a semplice richiesta del Committente, senza ulteriori compensi;
- partecipare a riunioni indette dal Committente.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro il 22 aprile 2020.

I professionisti dovranno curare ogni adempimento afferente le prestazioni di cui sono incaricati per l'espletamento di eventuale Conferenza dei Servizi preliminare, indetta dal Committente, per acquisire, sulla base della documentazione progettuale prodotta dai Professionisti, ogni necessario indirizzo progettuale da parte degli Enti ed autorità competenti, atti a integrare e/o modificare il progetto già presentato.

Il termine sopra indicato potrà essere interrotto solo con atto scritto motivato da parte della Committenza, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti se non contestata dall'altra parte.

#### **ART. 5 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

L'ammontare del compenso dovuto dal Committente ai Professionisti per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente Disciplinare, è pari a complessivi Euro 75.853,92 oltre IVA e Cassa previdenziale. Lo stesso è stato determinato ai sensi Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, su un importo lavori di € 750.000 e con l'indicazione del prezzo corpo nel rispetto del ribasso minimo indicato dal RUP. I Professionisti si impegnano a garantire il predetto ribasso sulle prestazioni, anche laddove detto importo dovesse incrementarsi per esigenze del Comittente e/o varianti in corso d'opera richieste e/o resesi necessarie durante il corso dei lavori.

Si conviene tra le parti, che il corrispettivo economico sarà erogato, in relazione alle prestazioni eseguite in 4 tranches posticipate, pari al 25% dell'importo contrattualizzato, come di seguito precisato:

- a) 1^ tranche, al momento della presentazione del progetto esecutivo;

- b) 2^ tranche, al momento della consegna dei lavori alla ditta appaltatrice;
- c) 3^ tranche, nel corso di avanzamento dei lavori;
- d) 4^ tranche al collaudo dell'opera o all'emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente riportando, in relazione alle prestazioni rese, la dicitura "gravare la spesa nel pertinente conto del bilancio di competenza sul progetto denominato ORDINANZA HOTEL "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA HOTEL - DISPOSIZIONE N. 300 PROTEZIONE CIVILE " Autorizz.spesa: 2020/131".

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite e previa acquisizione del Certificato di Regolarità Contributiva che attesti la regolarità dei pagamenti nei confronti di INARCASSA.

La fattura dovrà essere intestate a: CEFPAS, via G. Mulè 1, 93100 Caltanissetta, Partita Iva 01427360852 (Codice IPA - UFZ1TR). Il CEFPAS è soggetto al regime dello split payment.

Il corrispettivo verrà pagato dal CEFPAS mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato, indicato dalla ditta. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 commi 8 e 9 della legge 13 agosto 2010 n. 136, la società si obbliga espressamente a produrre dichiarazione riguardante la riscossione dei pagamenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Costituisce causa di risoluzione del presente contratto la violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della citata legge n. 136/2010.

#### **ART. 6 POLIZZA ASSICURATIVA**

Per la copertura dei rischi di natura professionale è costituita polizza assicurativa, ai sensi di legge, LLOYD'S Assicurazioni n. AEA0044068-LB con scadenza 16/07/2020 e massimale di Euro 2.000.000.

#### **ART. 7 OBBLIGHI LEGALI**


I Professionisti sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare d'incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della leggi e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Restano a carico dei Professionisti ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dal CEFPAS. È, inoltre, obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento dell'Ente improntato al generale principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

#### **ART. 8 VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI**

I Professionisti sono responsabili del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità delle prestazioni a quanto previsto nella documentazione ivi citata.

Nessuna variazione o sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dal Committente può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato. In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare sono a carico dei Professionisti.



## **ART. 9 DURATA DEL CONTRATTO**

L'incarico si considera espletato alla chiusura dei lavori appaltati ed a seguito dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, fatti i salvi i casi di forza maggiore che possano comportare l'interruzione della prestazione professionale per cause non dipendenti dalla volontà delle parti. In questo caso ai professionisti dovrà corrispondersi quanto maturato fino al momento della interruzione della prestazione, con le medesime modalità previste al successivo art. 11.

## **ART. 10 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il ritardo nella consegna di quanto affidato comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo del compenso stabilito con il presente disciplinare, per ogni giorno oltre i termini stabiliti.

Le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal CEFPAS.

La penale non può superare il 10% dell'importo complessivo del corrispettivo contrattuale.

È consentita a favore della committente l'anticipata risoluzione del contratto in caso di interruzione e successiva risoluzione del contratto per l'esecuzione dei lavori con l'impresa appaltatrice.

Le parti del contratto convengono che il presente contratto potrà essere risolto su richiesta della committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi ai Professionisti a mezzo pec, nel caso in cui gli stessi siano inadempienti ad una qualsiasi delle obbligazioni del presente contratto e non vi abbia posto rimedio decorsi giorni 15 (quindici) dal ricevimento della diffida scritta inviata dalla Stazione Appaltante.

È, inoltre, facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando i Professionisti siano colpevoli di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale abbia raggiunto il 10% dell'importo del corrispettivo sul quale è stata calcolata.

È facoltà del Committente risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando i Professionisti contravvengano ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge.


La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno quindici giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

## **ART. 11 RECESSO DAL CONTRATTO**

La Committenza ha la facoltà di recedere dal presente contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dei Professionisti, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono oggetto. In tali casi, ai Professionisti verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite.

## **ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il Committente ed i Professionisti. Nel caso di esito negativo dette controversie, nel termine ulteriore di trenta giorni, verranno deferite al foro di Caltanissetta.



### ART. 13 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

### ART. 14 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dei Professionisti saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

### ART. 15 RINVIO

Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alla documentazione richiamata nell'avviso di selezione e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'eventuale registrazione, in caso d'uso, sarà a carico della parte richiedente.

Il presente contratto si compone di n. 7 (sette) pagine.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott. Manlio Bruna)



I PROFESSIONISTI



IL COMMITTENTE  
IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Ing. Roberto Sanfilippo)



Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile, le clausole ai nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14.

I PROFESSIONISTI



IL COMMITTENTE  
IL DIRETTORE DEL CENTRO  
(Ing. Roberto Sanfilippo)

